

Interrogazione n. 765

presentata in data 11 febbraio 2019

a iniziativa del Consigliere Giorgini

“Regolamenti di Area Vasta per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento e della relativa indennità dell’Area Contrattuale del Comparto e segnatamente Determina del Direttore di Area Vasta 5 n. 684 del 20/06/2014 (modificata con Determine n. 665 del 24/06/2015 e n. 41 del 13/01/2017) e Determina del Direttore Area Vasta 3 n. 1284 dell’8/11/2018”

a risposta orale

Premesso che:

- A) la Determina n. 684/AV5 del 20/06/2014), quale risulta modificata ed integrata dalle Determine n. 665 del 24/06/2015 e n. 41 del 13/01/2017, ha come oggetto “Approvazione e recepimento del Regolamento di Area Vasta per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento”;
- il Regolamento di cui trattasi prevede quali prove la valutazione dei Titoli ed un Colloquio e che la Determina succitata, all’art. 7 prevede che la Commissione avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:
 - a) 50 punti per i titoli;
 - b) 50 punti per il colloquio.
- B) la Determina n. 1284 dell’8 684/AV5 del 20/06/2014 ha come oggetto “Regolamento per il conferimento delle funzioni di coordinamento Area Vasta 3- Adozione”;
- il Regolamento sopra indicato prevede, all’art. 4, una procedura concorsuale per Titoli e Colloquio e che la Commissione avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:
 - a) 30 punti per i titoli;
 - b) 70 punti per il colloquio.

Visto che:

- il Consiglio di Stato (massimo organo di Giustizia amministrativa) ha sancito sin dal 2002 (sez. IV, sentenza 27/03/2001, n. 425) che nei concorsi interni “per titoli integrati da colloquio” è illegittimo l’operato della Commissione che, nello stabilire i criteri di valutazione, non abbia conferito un punteggio più vantaggioso per i titoli;
- lo stesso Consiglio di Stato (sez. III, 16/04/2014, n. 1969) ed diversi TAR (Sardegna Cagliari, sez. I, 11/10/2013, n. 629; Lazio Roma, sez. III, 10/10/2012, n. 8372; Campania Napoli, sez. V, 29/04/2009, n. 2203) hanno statuito che simile comportamento “è illegittimo in quanto contrario al dettato normativo e ai principi di buon andamento, logicità, ragionevolezza” e che non è ragionevole “che si privilegi in termini assolutamente preponderanti (e pressoché decisivi) il colloquio rispetto alla valutazione dei titoli, elemento quest’ultimo che certamente presenta maggiori aspetti di oggettività e incontestabilità”.
- in definitiva una previsione di bando (e di regolamento) che attribuisce al colloquio una incidenza “decisiva” del punteggio attribuibile si pone in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento (principi che, in attuazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., devono trovare applicazione quale che sia la tipologia di procedura competitiva), ed è quindi viziata da eccesso di potere per irragionevolezza, posto che non è idonea a

salvaguardare la par condicio dei candidati, né consente la selezione dei soggetti più idonei secondo procedure obiettive.

Considerato che:

- l'art. 3 bis. del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) e la Legge regionale 20 giugno 2003 n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) la Regione nomina i Direttori Generali e i Direttori di Area Vasta ed esercita quindi su di essi un controllo (art. 3bis, comma 7, D.lgs. 502/92) ed assume iniziative nei casi di "gravi motivi" e di "violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione".

Tutto ciò premesso e considerato

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale,

- a) a verificare con l'ufficio competente la conformità dei Regolamenti per l'attribuzione degli incarichi di coordinamento e delle relative indennità (Area contrattuale del Comparto) adottati dalle Aree Vaste e dei bandi di avviso interno rispetto alla normativa di riferimento e sulla conseguente regolarità delle norme derivate dalla stesura delle relative graduatorie tempo per tempo adottate.
- b) Sulle iniziative che intende intraprendere volte a far cessare il descritto comportamento ritenuto illegittimo e ad annullare gli incarichi e le indennità conferiti con il sistema surriferito improntato ad attribuire punteggi svincolati da qualsiasi parametro che consenta il controllo dell'operato dell'amministrazione.
- c) sulle iniziative che intende adottare nei confronti dei Direttori Generale ASUR che non hanno controllato l'operato dei Direttori Area Vasta e nei confronti degli stessi Direttori di Area Vasta che non hanno rispettato in ultima analisi il principio di legalità ponendo in essere, a proprio giudizio, un sistema clientelare volto a favorire, anche economicamente, soggetti non idonei.